

CITTA' DI MOLFETTA

**PROVINCIA DI BARI**

COPIA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

**N. 117**

**del 11.05.2007**

**O G G E T T O**

C.d.A. di Bari. Atto di appello ad istanza della Sig.ra Marta Sciancalepore avverso sentenza n.250/06 del Tribunale di Molfetta (Proc.pen. per abusivismo edilizio). Costituzione in giudizio. Conferimento incarico a legale.

L'anno duemilasette, il giorno sette del mese di maggio nella Casa Comunale, legalmente convocata, si è riunita la Giunta comunale nelle persone dei Signori:

AZZOLLINI	Antonio	- SINDACO	- Presente
MINUTO	Carmela	- ASSESSORE	- Presente
BRATTOLI	Anna Maria	- ASSESSORE	- Presente
CORRIERI	Domenico	- ASSESSORE	- Presente
CARABELLESE	Doriana	- ASSESSORE	- Presente
IURILLI	Pierangelo	- ASSESSORE	- Presente
LA GRASTA	Giulio	- ASSESSORE	- Presente
MAGARELLI	Mauro G.ppe	- ASSESSORE	- Presente
PETRUZZELLA	Pantaleo	- ASSESSORE	- Presente
SPADAVECCHIA	Vincenzo	- ASSESSORE	- Presente
UVA	Pietro	- ASSESSORE	- Presente

Presiede: **Azzollini Antonio – Sindaco**

Vi è l'assistenza del **Segretario Generale dott. Michele Camero.**

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

## LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

- con propria deliberazione n. 182 del 30.04.2003 la Giunta Comunale, giusta decreto di citazione a giudizio (nella qualità di persona offesa) del P.M. – Procura della Repubblica presso il Tribunale di Trani, affidava il patrocinio all'Avv. Maria Antonietta Rella per la costituzione dell'Ente quale parte civile nel procedimento penale n. 4069 R.G.N.R. nei confronti di Sciancalepore Marta imputata, in qualità di proprietaria committente, del reato di abusivismo edilizio in zona sottoposta a vincolo archeologico;

- il Giudice Monocratico del Tribunale di Trani – Sezione Distaccata di Molfetta, con sentenza n. 250 del 18.01.2007, ha dichiarato ex artt. 533 e 535 cpp l'imputata colpevole dei reati a lei ascritti, del risarcimento dei danni in favore del Comune di Molfetta costituito parte civile nel processo, rimettendo le parti dinanzi al Giudice Civile per la liquidazione, oltre le spese processuali da liquidarsi in favore della medesima parte civile (€ 1.000,00, nonchè spese generali al netto di oneri fiscali e previdenziali di legge), concedendo alla predetta, ex artt. 163 ss. e 175 cpp, il beneficio della sospensione condizionale della pena, subordinato alla demolizione e ripristino dei luoghi entro 120 gg. dall'irrevocabilità della sentenza;

Rilevato che la Sciancalepore Marta, in data 20.03.07 - giusta nota dell'Avv. Rella, ha notificato al Ns. domicilio legale atto di appello dinanzi alla Corte di Appello di Bari avverso la prefata sentenza n. 250/07;

Ritenuto, di costituirsi anche nel presente grado del giudizio al fine di vedere convalidate le ragioni della P.A. e, a tal fine, di confermare l'incarico per la difesa processuale all'Avv. Maria Antonietta Rella;

Visto l'art. 2 del D.L. 04.07.2006 n. 223 convertito con modificazioni con la Legge 04.08.2006 n. 248;

Acquisito il parere favorevole ai sensi dell'art.49, comma 1° del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lvo 18.08.2000, n.267, per quanto di competenza, solo dal Dirigente del Settore AA.GG. e U.A. Affari Legali sulla regolarità tecnica, in quanto sul presente provvedimento non ha rilevanza il parere di regolarità contabile;

Visto l'art. 48 del T.U. EE.LL. approvato con D.L.vo 18.8.2000 n. 267;

Con voti unanimi favorevoli, espressi nei modi e termini di legge:

### DELIBERA

Per le ragioni di cui in narrativa che qui si intendono integralmente riportate:

- 1) di conferire l'incarico - con ogni più ampia facoltà al riguardo - all'Avv. Maria Antonietta Rella, con studio in Molfetta, al Viale Pio XI n. 25, per la rappresentanza e difesa dell'Ente nel giudizio di appello proposto dalla Sig.ra Sciancalepore Marta dinanzi alla Corte di Appello di Bari, meglio specificato in premessa.

- 2) di demandare al Sindaco la rappresentanza in giudizio dell'Ente nel contenzioso di cui trattasi e la procura ad litem al professionista incaricato, ai sensi dell'art. 50 del T.U. EE.LL..
- 3) di demandare al Responsabile dell'U.A. Affari Legali la trattazione con l'avvocato incaricato dell'onorario da riconoscere, in relazione alla innovazione introdotta dall'art. 2 del D.L. n. 223/06 conv. con la L. 248/06 che ha abrogato le disposizioni legislative e regolamentari che prevedono, con riferimento alle attività libero professionali ed intellettuali, l'obbligatorietà delle tariffe fisse o minime.
- 4) di stabilire l'obbligo per il legale di far pervenire al Comune al termine del giudizio copia di tutti gli atti, di tutti i documenti prodotti dalle rispettive parti e di tutti i verbali di causa.
- 5) di stabilire che in relazione al rapporto professionale, come instaurato con il presente provvedimento amministrativo d'incarico, limitato alla fase della lite per la quale lo stesso è conferito, il professionista oltre alle prestazioni attinenti alla tipologia della lite, è tenuto ad osservare il codice di comportamento d'etica professionale, con particolare riguardo ai conflitti d'interesse con l'Ente. Il professionista è tenuto, altresì, a redigere, prima della resistenza alla lite, apposita relazione giuridico esplicativa dalla quale risultino evidenziate le ragioni per le quali si procede. Analoga relazione dovrà essere redatta a chiusura della lite, con la emissione del provvedimento del Giudice. In tale relazione dovranno essere esplicitate le ragioni che motivano la eventuale necessità o opportunità di procedere alla fase successiva (impugnazione). Inoltre il professionista si impegna a comunicare periodicamente, in forma scritta, gli sviluppi del procedimento.
- 6) di dare atto che, ai sensi dell'art.9 del Regolamento Comunale, approvato dal C.C. con delibera n.168 del 13.11.1996, responsabile del presente procedimento è il Dr. Pasquale la Forgia.
- 7) di trasmettere il presente provvedimento al Responsabile del procedimento per gli adempimenti di competenza.